

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 803**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NIEDDU, BANTI e BATTAGLIA Giovanni**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2006**

---

**Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile, considerato che siamo ormai a sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (1ª categoria semplice) percepiscono attualmente solo 650,22 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.

Altrettanto dicasi per le vedove e gli orfani titolari di tabella G ed N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che percepiscono importi pensionistici per

lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciuto ai trattamenti ordinari.

Riteniamo inoltre doveroso proporre analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità della tabella E allegata al predetto testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, spettanti agli invalidi di 1ª categoria colpiti da infermità particolarmente gravi (cecità, amputazione arti, infermità mentali ecc.) e, di conseguenza, per gli assegni supplementari, pari al 50 per cento di quelli di superinvalidità, percepiti dalle vedove che hanno prestato con grande sacrificio assistenza al coniuge grand'invalido fino al momento del decesso.

Pur consapevoli che gli aumenti previsti dal presente disegno di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell'età dei soggetti interessati e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 15 per cento rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G ed N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. In conseguenza dell'aumento operante sugli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico, è aumentato del 20 per cento.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 160.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

